



*Istituto Superiore di Sanità*

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL  
"PROGETTO AMIANTO"**

**Fasc. 3C06**

**tra**

**L'Istituto Superiore di Sanità**, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

**E**

**Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Regina Elena**, di seguito denominato IFO - IRE, con sede in Roma, Via Elio Chianesi, 53, cap 00144 Codice Fiscale 02153140583 P.IVA 01033011006, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Lucio Capurso

**PREMESSO CHE:**

- a) l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione del "Progetto Amianto" ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Regina Elena .
- b) in considerazione di quanto premesso è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



*Istituto Superiore di Sanità*

**Articolo 1**  
(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra ISS e IFO-IRE che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione delle attività del Progetto Amianto.

**Articolo 2**  
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla sottoscrizione del presente atto da entrambe le parti e avranno scadenza il 31.12.2014 .

**Articolo 3**  
(Contributo)

Il finanziamento assegnato pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), subordinatamente alla disponibilità dei fondi nel bilancio ISS, sarà trasferito dall'ISS secondo le seguenti modalità:

- 50%, pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
- 50% pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) come saldo, alla scadenza del presente atto previa presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura e di una relazione scientifica finale sulle attività svolte da parte dell'IFO-IRE

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo , l'IFO-IRE dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo



*Istituto Superiore di Sanità*

l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012- che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica -, dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

#### **Articolo 4**

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'IFO-IRE il Prof. Ruggero De Maria Marchiano e per l'ISS la Dr.ssa Loredana Musmeci.

#### **Articolo 5**

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del programma di ricerca e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto, possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing , noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata originale del progetto.

Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali e per retribuire il personale dipendente. Non è ammesso, inoltre, l'utilizzo del



*Istituto Superiore di Sanità*

contributo per imputare costi indiretti ovvero spese ed utenze generali (ad es.: gas, luce, telefono, etc.).

In ogni caso non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nel piano economico allegato al presente atto.

#### **Articolo 6**

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del Progetto Amianto.

#### **Articolo 7**

(Risoluzione - Recesso)

E' espressamente convenuto che il presente accordo si risolva qualora uno dei contraenti dichiarerà, per cause a lui stesso non imputabili, l'impossibilità di proseguire o di attendere il programma di ricerca. Nel caso di risoluzione del presente accordo si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che lo stesso sia stato usato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente atto e in conformità con il piano economico presentato dalla Fondazione, il quale si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste sarà rimessa al giudizio del Responsabile Scientifico dell'ISS.

In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e segg. c.c.



*Istituto Superiore di Sanità*

**Articolo 8**

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma

**Articolo 9**

(Codice Unico di Progetto)

L'IFO-IRE si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dato non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto redatto in duplice originale viene letto approvato e sottoscritto e sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Per gli Istituti Fisioterapici  
Ospitalieri - Istituto Regina  
Elena

Il Direttore  
degli Affari Amministrativi e  
delle Risorse Economiche

Il Legale Rappresentante

(Dr.ssa Rosa Maria Martocchia)

(Prof. Lucio Capurso)

- 2 MAG 2013